

dopo di noi . . .

**Una rete di protezione per assicurare un
futuro ai “soggetti deboli” anche dopo
la scomparsa dei genitori**



Dott. Valentini Michele Antonio
Via F.lli Dandolo, 34 -73020 Cutrofiano (Le)
Tel. 0836/542924 – Cell. 328/3214218
mail: valentinimichele@alice.it
www.studiovalentinimichele.com

Dopo di noi . . .

Premessa

Carissimo,

in questa breve nota informativa spero di trovare le condizioni necessarie per addentrarmi in un argomento così profondamente legato alle più intime sensibilità: la drammatica attualità di genitori che vogliono assicurare ai propri figli più deboli, soprattutto dopo la propria morte, un futuro il più possibile simile al presente.

Per "soggetti deboli" intendo quelle persone che, a causa di un deficit psico-fisico o perché vivono una situazione di temporanea difficoltà, sono più vulnerabili e bisognosi di cure e attenzioni. Nel corso della mia vita professionale non è stato raro sentirmi chiedere : "Cosa accadrà se non sarò più in grado di provvedere alle sue necessità? Che ne sarà di mio figlio quando non ci sarò più?".

Le esigenze che questi genitori manifestano sono sostanzialmente:

- che il patrimonio familiare sia destinato, in via prioritaria, ai bisogni del soggetto debole per tutta la durata della sua esistenza, garantendogli così, un'ottima qualità della vita;
- che il patrimonio familiare sia protetto da possibili ingerenze di terzi soggetti, in modo che si possa escludere ogni possibilità di interferenza altrui nel perseguimento della finalità protettiva nei confronti del proprio caro;
- che il patrimonio familiare sia oculatamente amministrato in modo che sia assicurata la miglior redditività e non venga, così, a mancare la base reddituale indispensabile alla cura e al mantenimento del soggetto debole;
- che il patrimonio familiare venga utilizzato per allontanare ogni forma di istituzionalizzazione del proprio figlio evitando qualsiasi situazione traumatica derivante dal cambiamento di stile di vita o dall'allontanamento dei propri affetti, per cui spesso si tende ad escludere che possa essere affidato a strutture specializzate esterne;
- che l'adozione a tale istituto, nonché la gestione e l'amministrazione del patrimonio familiare avvenga seguendo i criteri della massima riservatezza.

Dopo di noi . . .

Questi genitori guardano al futuro con preoccupazione e ansia perché ritengono che non esistano soluzioni giuridiche adeguate alle loro esigenze: non è così.

Tra le diverse proposte giuridiche presenti nel nostro ordinamento, il ricorso all’istituto del Trust , di cui andrò a trattare, può rappresentare una valida risposta alle numerose domande e perplessità sul futuro.

Mi piace considerare l’istituto del Trust come un vero e proprio “programma esistenziale ed assistenziale” redatto dalle persone che più di qualsiasi altro desiderano il bene e conoscono le necessità del beneficiario. Tale istituto non fa altro che permettere di creare una rete di protezione costruita su misura del proprio caro della durata illimitata che assicuri migliori condizioni esistenziali e che riguardi tutti gli aspetti di vita della persona, dall’assistenza morale a quella economica a quella medica. Mi piace considerarlo anche la “cornice giuridica” entro la quale i genitori definiscono quello che dovrà avvenire in loro assenza regalando loro la possibilità di organizzare ogni aspetto ritenuto rilevante per il bene del proprio figlio.

LA LEGGE SUL “DOPO DI NOI”

A dare maggior impulso e vigore all’utilizzo dello strumento del Trust, come forma di tutela per soggetti svantaggiati, è recentemente intervenuta la legge n. 112 del 22 giugno 2016 dedicata al “Dopo di noi” che ha posto al centro la famiglia perché, in Italia, il sostegno familiare è pari al 68,2% del supporto ricevuto dalle persone affette da disabilità. Tale centralità è assicurata sia finchè la famiglia c’è ma soprattutto quando non ci sarà più attraverso la realizzazione di uno specifico programma di cura e assistenza volto alla deistituzionalizzazione del proprio caro.

La legge 112/2016 è intervenuta su due fronti:

- L’agevolazione, con un importante defiscalizzazione, dell’istituto del Trust a vantaggio di un soggetto debole nonché alla costituzione di vincoli di destinazione per il patrimonio che si intende destinare al beneficiario oggetto di tutela.

Dopo di noi . . .

- La creazione di un apposito e nuovo Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità che prevede il finanziamento per l'acquisto di immobili, la loro locazione, la ristrutturazione, la messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessarie per adattare le abitazioni alle esigenze delle persone disabili che vi abiteranno.

TRUST PER SOGGETTI DEBOLI: COS'E? UNO STRUMENTO PER LA TUTELA DELLA VITA DEI SOGGETTI DEBOLI, ANCHE DOPO LA MORTE DEI LORO GENITORI

Come appena illustrato, il primo intervento della legge n. 112 sul "dopo di noi" è stato quello di incentivare la costituzione dei Trust per soggetti deboli attraverso il riconoscimento di trattamenti fiscali di favore come l'abolizione o l'applicazione in misura fissa delle imposte ordinariamente applicate all'atto di istituzione del Trust e del conferimento dei beni in esso.

Ma in pratica cos'è l'istituto del Trust?

Il Trust è uno strumento giuridico che, nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, permette di assicurare al figlio "soggetto debole" le migliori condizioni di vita possibili e la migliore assistenza morale, economica e medica per tutta la sua vita, anche in assenza dei genitori e qualora gli stessi non siano più in grado di prendersene cura personalmente. Attraverso questo strumento è possibile, con grande sollievo per i genitori, organizzare tutto sin da ora e riuscire ad accantonare o quantomeno ridimensionare così la preoccupazione per il futuro.

Ed, infatti, appare intuitiva l'importanza di poter riuscire a conservare, per la durata della vita del soggetto debole, quell'unico o quei beni che la famiglia vuole lasciare per assicurare alla persona la vita alla quale è abituato e che ci si auspica possa sostenere sino alla sua morte.

Il Trust è il pegno per il futuro, ossia la cornice giuridica entro la quale i genitori rappresentano quel che dovrà avvenire da quando essi non saranno più responsabili del presente perché la morte o una sopravvenuta incapacità li avranno collocati nel passato.

Dopo di noi . . .

IL TRUST PER NOI DOPO DI VOI

Ma com' è strutturato un Trust per soggetti deboli?

Lo schema tipico del Trust per soggetti deboli è il seguente: i disponenti (solitamente i genitori) trasferiscono la titolarità di beni (in genere è la casa in cui il soggetto debole vive e risorse finanziarie) ad altro soggetto "Trustee" (familiare, fratello, professionista, ecc...) il quale è fiduciariamente obbligato a gestirli secondo le indicazioni ed il programma del disponente con la costante vigilanza di un terzo soggetto denominato "guardiano" (familiare, fratello, professionista, ecc.) in grado di controllare che l'operato del "Trustee" sia sempre orientato all'interesse del soggetto debole.

L'effetto segregativo proprio del Trust fa sì che il fondo in Trust sia vincolato a realizzare il programma del Trust, e costituisca un patrimonio separato ed autonomo rispetto a quello personale del Trustee.

E' necessario comprendere che il Trust non è un blocco unitario di regole così come gli altri negozi giuridici, ma è un negozio programmatico che si plasma, di volta in volta, alle esigenze diversissime, tenendo conto delle situazioni sociali, mediche, patrimoniali in cui nasce e delle esigenze che possono nascere o mutare e che, coloro che lo istituiscono, intendono soddisfare per mezzo di questo strumento, qualora esso sia ben redatto, potendo quindi pensare non solo ad un progetto di vita legato al presente ma anche proiettato al futuro.

Il Trust per soggetti deboli consente di risolvere il problema del dopo di noi, cioè la gestione della vita del beneficiario disabile dopo la morte dei suoi genitori, che se ne sono sempre presi cura.

IL FONDO DI ASSISTENZA

Il secondo importante intervento della legge n. 112 /2016 è relativo alla istituzione di un Fondo di assistenza per le persone con disabilità dotandolo di risorse finanziarie di 90 milioni di euro per il 2016, di 38,3 per il 2017 e di 56,1 a decorrere dal 2018.

Una rete di protezione per assicurare un futuro ai soggetti deboli

Dopo di noi . . .

In questo modo si è inteso rispettare la filosofia di fondo di questa legge che è sicuramente la “deistituzionalizzazione” dei soggetti deboli attraverso il finanziamento di programmi di supporto alla domiciliarità in abitazioni, o gruppi di appartamenti, che riproducono le condizioni della famiglia, programmi diretti a creare soluzioni innovative di residenzialità.

Si pensi ad esempio al “co-housing”, termine che potremmo tradurre in “coabitazione solidale”, una specie di condominio costruito da gruppi di persone partecipi di uno stesso progetto: avere delle abitazioni private ma anche condividere degli spazi comuni, esterni e interni, che solitamente vengono utilizzati per esigenze ludiche, il *car sharig*, un nido familiare, ecc. Tutte forme di mutuo aiuto fra le famiglie che ben possono adattarsi anche alle realtà della disabilità.

La legge può intervenire a fronteggiare i costi di acquisto degli immobili, la loro locazione, la ristrutturazione, la messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessarie per adattare le abitazioni alle esigenze delle persone disabili che vi abiteranno.

Attualmente il Fondo di 90 milioni per il 2016 è già stato ripartito tra le diverse regioni che singolarmente proveranno a disciplinare le modalità di accesso alle risorse finanziarie disponibili. In particolare alla Regione Puglia è stato destinato un ammontare pari ad euro 6,9 milioni.

CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni appena fatte, è facile intuire che ci sono gli strumenti adeguati per soddisfare esigenze diversissime, tenendo conto delle specifiche esigenze personali, patrimoniali, mediche, sociali, e via dicendo. Spetta a noi professionisti innanzi tutto comprendere la singolarità di ciascuna vicenda e poi apprestare i mezzi tecnici maggiormente opportuni.

Pertanto, il nostro studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o delucidazioni in materia.

Dott. Michele A. Valentini